

ALLEGATO A)

COMUNE DI MATERA

CONVENZIONE PER LA CESSIONE DI AREA, ORA PER ALLORA, CON DIRITTO DI SUPERFICIE, COMPRESA NELL'AMPLIAMENTO DEL P.E.E.P. DI S. GIACOMO, AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 22/10/1971, N. 865 E AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 63, DELLA LEGGE N. 662/1996.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ addi _____ del mese di _____, in Matera e presso la Sede comunale, innanzi a me _____ Segretario Generale del Comune di Matera, autorizzato alla stipula dei contratti nell'interesse dello stesso Ente, ai sensi dell'art. _____, si sono personalmente costituiti i Signori:

- 1) - l'ing. _____ nato a _____ il _____, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Gestione e Governo del Territorio, Servizio Urbanistica, del Comune di Matera, in prosieguo chiamato "Comune", il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione, che legalmente rappresenta;
- 2) - dr. _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____, il quale interviene nella sua qualità di Direttore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Matera (Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00040490773), con sede in Matera alla via Benedetto Croce, n. 1, il quale si costituisce nel presente atto ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. c) della Legge Regionale 26/07/1996, n. 29 e dell'art. 22 dello Statuto della Suddetta Azienda.-----

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario sono certo, d'accordo con me rinunciano all'assistenza dei testimoni.-----

P R E M E S S O

CHE in attuazione delle leggi n. 166 del 27/05/1975 e n. 492 del 16/10/1965, la Regione Basilicata aveva concesso all'Istituto Autonomo Case Popolari di Matera (poi EPER, ora ATER) un apposito finanziamento di £. 2.750.000.000= per la realizzazione di costruzioni di edilizia residenziale pubblica;-----

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10 gennaio 1976 il Comune di Matera individuava a favore dell'ATER di Matera, alcune aree per i singoli interventi edilizi derivanti dalle varianti ai Piani di Zona 167 San Giacomo e Serra Rifusa, giuste deliberazioni del Consiglio Comunale di Matera del 10/01/1976 nn. 3 e 4, di seguito indicate:-----

- A) lotto n. 1 S. Giacomo, di mq. 3.102 circa individuata in catasto al fgl. n. 68 p.lle nn. 26, 88, 91, 92, 87, 90 e 89;-----
- B) lotto n. 2 S. Giacomo di mq. 4.378, circa, in catasto al fgl. n. 68, p.la n. 340;-----
- C) lotto n. 4 di Serra Rifusa di mq. 17.500 circa, in catasto al fgl. n. 68 p.lle nn. 164, 165, 166 e 200;-----
- con riserva di provvedere alla concessione definitiva delle aree con diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 22/10/1971 al momento della conclusione della procedura espropriativa;-----

CHE il Comune di Matera con deliberazione n. 48 del 15/03/1976, approvata dalla Sezione Provinciale di Controllo, ha delegato lo IACP di Matera, in esecuzione dell'art. 60 della legge n. 865 del 22/10/1971 ad espropriare l'area individuata in Catasto al fgl. n. 68, p.la n. 340 in nome e per conto del Comune di Matera medesimo;

CHE con decreto del Presidente della Giunta Regionale Basilicata n. 1654 del 28 dicembre 1976 sono state determinate le indennità di esproprio da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto del lotto n. 2 del PEEP di San Giacomo individuato in Catasto al fgl. n. 68, p.la n. 340;

CHE con decreto del Presidente della Giunta Regionale Basilicata n. 1497 del 06/10/1977 si è autorizzato l'Istituto Autonomo Case Popolari ad occupare permanentemente, in nome e per conto del Comune di Matera l'area identificata in Catasto al fgl. n. 68, p.la n. 340, denominato lotto n. 2);

CHE con Ordinanza della Regione Basilicata n. 2959 del 09/04/1977 l'Istituto Autonomo Case Popolari è stato autorizzato, in nome e per conto del Comune di Matera ad effettuare il pagamento diretto delle indennità accettate ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 865 del 22/10/1971 alle ditte proprietarie delle aree identificate in catasto al fgl. n. 68, p.la n. 340;

CHE con nota di trascrizione del _____ sono state volturate le aree su indicate a favore del Comune di Matera;

TUTTO CIO' PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti costituite convengono e stipulano quanto appresso:

- ART. 1 – Il Comune di Matera, in forza del presente atto, costituisce, ora per allora, ai sensi dell'art.3, comma 63, della legge n. 662/1996, che per il tramite del suo qui costituito legale rappresentante, accetta, il diritto di superficie consistente nella facoltà di mantenere le costruzioni già edificate sul lotto, n. 2, come sopra individuato e di seguito descritto:
- lotto n. 2 S. Giacomo di mq. 4.378, circa, in catasto al fgl. n. 68, p.lla ex n. 340 attualmente fgl. n. 68, p.lla n. 653 ed area di sedime del fabbricato censito in Catasto al fgl. n. 68 p.lla n. 709 e parte della p.lla n. 708, più precisamente per mq. 280;
- Art. 2 – Secondo quanto disposto con lo schema tipo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21/2003 di cui in premessa, la concessione del diritto di superficie ha durata di anni 99 (novantanove) a partire dal 26/10/1977 data di presa in consegna delle aree sopra descritte dall'ATER ed è rinnovabile.

Nel caso di rinnovo, la durata della Concessione è determinata dal Comune e non può essere superiore a quella originaria. ----

- ART. 3 - Le parti si danno reciprocamente atto che le aree innanzi specificate costituiscono il lotto n. 2 del PEEP di San Giacomo.
- Le aree sono di proprietà del Comune in seguito al Decreto del Presidente della Giunta Regionale Basilicata n. 1497 del 06/10/1977 con il quale si è autorizzato l'Istituto Autonomo Case Popolari ad occupare permanentemente, in nome e per conto del Comune di Matera, l'area identificata in Catasto al fgl. n. 68, p.lla n. 340, denominato lotto n. 2;
- Le aree sono già in consegna all'Ater dalla data di immissione in possesso 26/10/1977 e sono state già edificate con autorizzazione a costruire del 28/02/1976 prot. n. 4305, così come rinnovata con autorizzazione a costruire del 12 aprile 1977 al prot. n. 5127 per gli edifici siti alla via B. Croce, nn. 7, 9 e 11 e con autorizzazione a costruire rilasciata il 22 maggio 1978 al prot. n. 8516 per l'edificio sito in via Benedetto Croce, n. 11/b ;
- Gli edifici siti in via Benedetto Croce, nn. 7, 9 e 11 sono stati autorizzati con le su indicate autorizzazioni edilizie del 28/02/1976 prot. n. 4305, così come rinnovata con autorizzazione a

costruire del 12 aprile 1977 ed allo stato non è stato ancora emesso certificato di agibilità, di seguito descritto:

- ✓ Fabbricato per civili abitazioni realizzato alla via Benedetto Croce, nn. 7, 9 e 11 composto da: piano portico con ripostigli e wc; piano primo n. _____ alloggi di _____ vani ed accessori; piano secondo –terzo –quarto –quinto n. _____ alloggi di cui _____ di quattro vani ed accessori e _____ di cinque vani ed accessori;
- L'edificio sito in via Benedetto Croce, n. 11/b è stato autorizzato con la su indicata autorizzazione edilizia del 22 maggio 1978 al prot. n. 8516 ed è stato dichiarato agibile con provvedimento del 12 gennaio 1983 protocollo n. 3/09840, come di seguito descritto:
 - ✓ Fabbricato per civili abitazioni realizzato alla via Benedetto Croce, n. 11/b, composto da un edificio a sei piani oltre il piano terra e comprensivo di n. 24 alloggi, n. 8 da 45 mq., n. 8 da 66 mq., n. 8 da 95 mq.;
- ART. 4 - Le aree vengono trasferite a corpo, così come pervenute e possedute, con ogni diritto, ragione ed azione, per franche e libere da ipoteche e da ogni altro gravame, col possesso immediato e con le più ampie garanzie di legge. ---
- ART. 5 - Per il costituito diritto di superficie non è dovuto alcun corrispettivo, in quanto l'Istituto Autonomo Case Popolari (ex EPER) ora ATER, è stato delegato allo svolgimento delle attività di esproprio ed autorizzato direttamente dalla Regione Basilicata al pagamento diretto delle indennità alle ditte proprietarie;
- ART. 6 - Si dà atto che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono già tutte complete e realizzate;
- ART. 7 - L'ATER ha già assunto interamente a proprio carico gli oneri relativi agli allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto etc.---
- ART. 8 - Si rinuncia ad ogni iscrizione d'ufficio.---

Il Conservatore dei Registri Immobiliari viene espressamente esonerato da ogni responsabilità ed ingerenza in ordine alla costituzione del diritto di superficie in questione. --

